

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 10-04-2020

OGGETTO:DELIBERA GIUNTA COMUNALE 24 DEL 31.03.2020 APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL BUONO SPESA ALIMENTARE PER URGENZA COVID 19

Proposta di impegno formulata da:

AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto Sindacale n. 03 del 02.91.2929 di conferimento dell'incarico di Responsabile area amm.va e servizi sociali;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vistala Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI.19" convertito in Legge 5 marzo 2020 n.13; Visto il DPCM 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM 25 febbraio 2020 e DCPM 1 marzo 2020 con i quali vengono disposte una serie di misure di contenimento del contagio del virus per le aree geografiche maggiormente a rischio ivi indicate;

Visti i decreti legge n.9 del 2 marzo 2020, n.11 dell'8 marzo 2020, n.14 del 9 marzo 2020 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Visto il DPCM 4 marzo 2020 con il quale viene disposto che le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID 19 siano applicate all'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020, con i quali vengono inasprite le misure di restrizione da adottare sull'intero territorio regionale al fine di contrastare la diffusione del virus e impongono di evitare qualsiasi tipo di assembramento pubblico e privato e di garantire la distanza di almeno un metro in tutti i luoghi di lavoro e di incontro delle persone;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 che impartisce ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e gestione dell'emergenza da COVID 19, applicabili sull'i ntero territorio nazionali tra le quali la sospensione di attività commerciali ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessita:

Visto altresi il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse ario nazionale e di sostegno

economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID all'emergenza epidemiologica da COVID --19";19";

Visto l'ulteriore DPCM 22 marzo 2020 di maggiori restrizioni tra le quali lal'ulteriore DPCM 22 marzo 2020 di maggiori restrizioni tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive ed industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto considerate essenziali e indispensabili per questo momento storico;

Dato atto che la gravità del fenomeno sanitario attuale risulta di difficile risoluzione nel la gravità del fenomeno sanitario attuale risulta di difficile risoluzione nel breve periodo e le forti restrizioni necessarie e indispensabili stabilite dal governo al fine di iodo e le forti restrizioni necessarie e indispensabili stabilite dal governo al fine di contrastarne la diffusione producono ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del paese contrastarne la diffusione producono ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del paese aggravando le situazioni economica e sociale aggravando le situazioni economica e sociale di famiglie già in stato di precarietà;

Vista l'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 a firma del capo Dipartimento della Protezione l'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 a firma del capo Dipartimento della Protezione Civile con la quale al fine di prevenire l'aggravarsi dell'emergenza sociale che potrebbe Civile con la quale al fine di prevenire l'aggravarsi dell'emergenza sociale che potrebbe conseguire alle difficoltà di una fascia della popolazione a reperire risorse e beni di prima perire risorse e beni di prima necessità a seguito delle misure restrittive dirette a contrastare la diffusione del coronavirus, laddove stabilisce tra l'altro, di erogare ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di soccorso alimentare per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare i bisogni primari;

Visto che il contributo, previsto dall'Ordinanza n.658 del 29/3/2020 a firma del Capo del ↑
Dipartimento della Protezione Civile assegnato al Comune di Stimigliano è pari alla quota di €
19178.35

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 138 del 31.03.2020

Vista che con la Delibera di Giunta Comunale n 24 del 31/03/2020 si è stabilito di dare concreta ed immediata attuazione all'ordinanza n.658 del 29/3/2020 individuando le modalità ritenute più idonee più idonee ad assicurare la tempestiva disponibilità di generi alimentari di prima necessità ai nuclei familiari in situazioni di difficoltà individuati tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus COVID e comunque tra quelli in stato di bisogno priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico

Visto che la Giunta Comunale per concretizzare le misure di solidarietà sociale prevede l'erogazione di buoni spesa volti a soddisfare i bisogni primari da utilizzare presso le due sole attività commerciali (negozio di vicinato, e media struttura di vendita) presenti sul territorio comunale;

Visto che la delibera di Giunta Comunale ha individuato il Servizio sociale quale soggetto chiamato a gestire i rapporti con gli operatori abilitai a ricevere in pagamento i buoni ed a provvedere alla liquidazione degli stessi importi;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio n. 54/2020, con cui veniva impegnata la spesa per fare fronte al relativo acquisto di generi alimentari;

Considerato che entro il termine del 6 aprile 2020 risultano essere pervenute n 138 domande per essere ammessi a fruire del beneficio in parola e che dall'istruttoria compiuta da questo Ufficio risultano ammissibili n. 121 domande e che n 17 non possono essere ammesse in quanto non conformi a quanto richiesto nel bando, presentate da cittadini non residenti o non aventi comunque i requisiti richiesti

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse che di allega alla presente sotto la lettera a);

Considerato che l'elenco in parola sarà pubblicato nell'albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente nel rispetto della normativa della privacy;

Visto il TUEL e s.m.i;s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Determina

- 1) Di approvare l'allegato modello contenente i dati relativi alle richiesta di buono spesa alimentare, concessi per le motivazioni ampiamente indicate nella premesse del presente atto
- 2) Di dare atto che l'elenco in parola stato formato a seguito di istruttoria effettuata dall'ufficio servizi sociali del Comune
- 3) Di dare atto che l'ufficio ha provveduto all'invio telematico dei buoni spesa ai cittadini interessati, che potranno utilizzarlo negli esercizi commerciali del Comune di Stimigliano come individuati con la precedente determinazione del Responsabile del servizio n. 54/2020;
- 4) Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nell'albo pretorio on line del Comune di Stimiglaino e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Armando Falcidi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.li. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI STIMIGLIANO

PROVINCIA DI *RIETI*

ELENCO DEI NUONI RILASCIATI

ALLEGATO ALLA DERERMINAZIONE N. 57/2020.

IMPORTO DEL BUONO	AMMISSIONE	ESERCIZIO	NUMERO
	250	SCALO	A0001
	350	SCALO	A0002
	150	CENTRO	A0003
	250	SCALO	A0004
	150	CENTRO	A0005
	250	CENTRO	A0006
	150	SCALO	A0007
	150	centro	8000A
	250	SCALO	A0009
	150	SCALO	A0010
	150	SCALO	A0011
	250	SCALO	A0012
	250	SCALO	A0013
	0 Respinta	SCALO	
	150	CENTRO	A0014
	150	SCALO	A0015
	150	CENTRO	A0016
	150	SCALO	A0017
•	0 respinta	CENTRO	A0018
	350	SCALO	A0019
	0 respinta	SCALO	
	150	SCALO	A0020
	150	SCALO	A0021
	250	SCALO	A0022
	250	SCALO	A0023
	250	CENTRO	A0024
	250	SCALO	A0025
	250	SCALO	A0026
	150	SCALO	A0027
	150	SCALO	A0028
	130	SCALO	A0029
	250	CENTRO	A0030
	250	CENTRO	A0031
	250	SCALO	A0032
	0 respinta	SCALO	A0033
	350	SCALO	A0034
	150	SCALO	A0035
	150	SCALO	A0036
	0 respinta		
	250	CENTRO	A0037
	100	CENTRO	A0038
	150	CENTRO	A0039
	150	CENTRO	A0040
	250	SCALO	A0041
	350	CENTRO	A0042
	250	SCALO	A0043
	130	SCALO	A0044

150	SCALO	A0045
150	SCALO	A0046
250	SCALO	A0047
350	SCALO	A0048
150	CENTRO	A0049
250	SCALO	A0050
350	SCALO	A0051
350	SCALO	A0052
150	CENTRO	A0053
150	SCALO	A0054
250	SCALO	A0055
150	SCALO	A0056
250	CENTRO	A0057
150	CENTRO	A0058
250	SCALO	A0059
250	SCALO	A0060
250	SCALO	A0061
250	CENTRO	A0062
350	CENTRO	A0063
250	SCALO	A0064
250	CENTRO	A0065
150	SCALO	
250	CENTRO	A0066
250	SCALO	A0067
250	SCALO	A0068
150	SCALO	A0069
250	SCALO	A0070
0 respinta	SCALO	
350	SCALO	A0071
150	CENTRO	A0072
150	CENTRO	A0073
150	CENTRO	A0074
150	SCALO	A0075
150	SCALO	A0076
250	CENTRO	A0077
150	CENTRO	A0114
150	CENTRO	A0078
250	SCALO	A0079
250	SCALO	A0080
0 respinta		
250	SCALO	A0081
250	SCALO	A0082
150	SCALO	A0083
150	SCALO	A0084
250	CENTRO	A0085
250	SCALO	A0086
150	SCALO	A0087
150	SCALO	8800A
150	SCALO	A0089

250	SCALO	A0090
250	SCALO	A0091
350	SCALO	A0092
0 respinta		
250	CENTRO	A0093
250	CENTRO	A0094
100	CENTRO	A0095
250	SCALO	A0096
350	SCALO	A0097
0 respinta		
150	CENTRO	A0098
350	SCALO	A0099
250	SCALO	A0100
150	SCALO	A0101
0 respinta	SCALO	
250	CENTRO	A0102
250	CENTRO	A0103
150	SCALO	A0104
350	SCALO	A105
150	CENTRO	A0106
150	SCALO	A107
150	SCALO	A108
0 respinta		0
0 respinta		0
150	CENTRO	A109
150	CENTRO	A110
0 respinta		0
250	CENTRO	A111
150	SCALO	A0112
0 respinta		
150	scalo	AO113
150		A0115
350		A0116
250		a118
250		A119
250		A120
100		A121